



Consulenzaenergetica.it

Paolomassimo Orsini

Nota Informativa 1_2018
2 gennaio 2018

*Nota su decreto del Ministero Sviluppo Economico per gli
energivori del 21 dicembre 2017*



Il decreto del Ministero Sviluppo Economico per gli energivori (si veda copia in PDF allegata firmata dal ministro Calenda in data 21 dicembre 2017), in primis, conferma che i nuovi criteri in esso contenuti si devono applicare dall'anno di competenza 2018: si veda a tal proposito l'articolo 10 finale.

Ne consegue che le agevolazioni per le imprese energivore del 2017 seguiranno gli stessi criteri di quelle degli anni 2015 e 2016.

2

Secondo me, ciò significa che:

1 - la maggiorazione A₃ (così come le altre maggiorazioni) fatturata nel corso del 2017 rimane inalterata;

2 - l'agevolazione per le imprese energivore 2017 sarà determinata sulla base di aliquote per livelli di tensione e per trimestri con la stessa logica del 2015 e del 2016.

3 - solo a far data dall'1 gennaio 2018 verranno applicate le nuove regole stabilite dal decreto MiSE di cui è stato pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Con ciò premesso sintetizzo gli aspetti salienti del nuovo decreto MiSE.

- Viene definito il periodo di riferimento che copre gli anni da n-4 ad n-2, dove n è l'anno per il quale si richiede l'agevolazione; per il 2018 (anno n) quindi il periodo di riferimento copre gli anni dal 2014 al 2016
- Viene introdotto un nuovo limite minimo di consumo di energia elettrica per accedere alle agevolazioni: almeno 1 GWh quale media calcolata nel periodo di riferimento prima detto
- Le agevolazioni si concretizzano in un minor contributo da pagare sulla maggiorazione A₃ (che poi è la voce maggiore di tutte quelle che compongono gli oneri di sistema elettrico)
- Accertato il limite di consumo medio annuo detto, accedono alle agevolazioni le imprese che :
 - a. presentano un codice di classificazione del settore merceologico compreso nell'Allegato 3 delle Linee Guida del 28 giugno 2014 (allegato anch'esso alla presente)
 - b. presentano un codice di classificazione del settore merceologico compreso nell'Allegato 5 delle Linee Guida del 28 giugno 2014 (allegato anch'esso alla presente) ed hanno un indice di intensità elettrica positivo calcolato, nel periodo di riferimento, rispetto al VAL medio non inferiore al 20%
 - c. pur non rientrando nei casi dei commi a e b di cui sopra, sono inserite negli elenchi delle imprese energivore degli anni 2013 e 2014



- Per i casi di cui ai suddetti commi a. e b. il contributo a proprio carico della maggiorazione A₃* (ovvero la parte della A₃ che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili) varia in funzione sia dell'indice di intensità elettrica positivo (calcolato sul VAL medio del periodo di riferimento) di cui alla Tabella 1 del decreto sia dell'indice di intensità elettrica sul fatturato ai fini IVA (ovvero quello utilizzato fino alle agevolazioni del 2017) di cui alla Tabella 2 del decreto quale minimo tra i due criteri. Si veda a tal proposito l'articolo 4 del decreto (Tabella 1 e Tabella 2) ovvero lo schema di sintesi dei due criteri predisposto dal MiSE e qui allegato.
- Per i casi di cui al suddetto comma c. oppure a. con indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% il contributo a proprio carico della maggiorazione A₃* varia in funzione dell'indice di intensità elettrica sul fatturato ai fini IVA (ovvero quello utilizzato fino alle agevolazioni del 2017) come indicato nella Tabella 2 del decreto.
- Le maggiorazioni A rimanenti, indicate nel decreto come A_{rim}, sono pagate per intero senza alcuna agevolazione.
- Le maggiorazioni UC, nello specifico le UC₃ ed UC₆, sono pagate per intero senza alcuna agevolazione.
- Nel caso delle imprese energivore ricadenti nei commi a. e b. prima indicati, il calcolo dell'indice di intensità elettrica positivo (calcolato sul VAL medio del periodo di riferimento) si basa sul rapporto tra il costo dell'energia elettrica complessivo medio nel periodo di riferimento (materia prima, oneri di trasporto, rete, dispacciamento ed imposte) ed il VAL medio del periodo di riferimento; il costo complessivo dell'energia elettrica è determinato con i corrispettivi indicati dall'AEEGSI per l'ultimo anno del periodo di riferimento: vale a dire, per esempio, che per il 2018 si prende il costo dell'energia elettrica complessivo applicando i corrispettivi stabiliti dall'AEEGSI per il 2016 alla media del consumo elettrico degli anni dal 2014 al 2016 e si prende la media del VAL degli anni dal 2014 al 2016.
- Nel caso delle imprese energivore che ricadono tra quelle del comma c. oppure del comma a. ma con indice di intensità elettrica positivo (calcolato sul VAL medio del periodo di riferimento) minore del 20%, il calcolo dell'indice di intensità elettrica sul fatturato ai fini IVA (ovvero quello utilizzato fino alle agevolazioni del 2017) si basa sul rapporto tra il costo dell'energia elettrica complessivo nel periodo di riferimento (materia prima, oneri di trasporto, rete, dispacciamento ed imposte) ed il volume d'affari ai fini IVA medio nel periodo di riferimento: vale a dire, per esempio, che per il 2018 si prende il costo dell'energia elettrica complessivo applicando i corrispettivi stabiliti dall'AEEGSI per il 2016 alla media del consumo elettrico degli anni dal 2014 al 2016 e si prende la media del volume d'affari ai fini IVA degli anni dal 2014 al 2016.



- In merito al calcolo del consumo elettrico da considerare al numeratore dei rapporti citati nei due punti precedenti, al momento si prende come detto la media nel periodo di riferimento, ma in futuro (probabilmente dalle agevolazioni a valere dall'anno 2019) detto consumo verrà determinato sulla base del quantitativo effettivo relativo all'anno oggetto di agevolazione moltiplicato per alcuni parametri legati all'efficienza energetica tipica dell'azienda appartenente allo specifico settore merceologico. Tali parametri verranno determinati, nel corso dell'anno 2018, dall'ENEA in forza delle diagnosi energetiche presentate dal 2015 in poi ed aggiornato annualmente. Ciò significa anche che ENEA verificherà che le aziende obbligate abbiano redatto la diagnosi energetica.
- In prima applicazione per il 2018, al fine di dare pratica attuazione alle disposizioni del decreto energivori fin dal gennaio 2018, AEEGSI con la delibera 921/2017/R/eel, oltre ad approvare quanto specificato dal decreto energivori del 21 dicembre 2017, ha stabilito i criteri per concedere agevolazioni in acconto alle imprese energivore che sono negli elenchi degli anni 2016, 2015 e 2014. In tale delibera si sono individuate modalità e tempistiche per conguagliare dall'1 gennaio 2018 le agevolazioni date in acconto, sulla base delle procedure per individuare le imprese energivore alla luce del decreto energivori del 21 dicembre 2017. Alla medesima delibera viene anche allegato un file excel che riporta i corrispettivi stabiliti dall'AEEGSI per il 2016 al fine di valorizzare il costo complessivo dei consumi di energia elettrica, medi del periodo di riferimento, necessari per il calcolo dell'indice di intensità energetica 2018, come specificato all'articolo 5, comma 1, lettera a).
- Inoltre, AEEGSI nel rispetto del decreto energivori del 21 dicembre 2017, ha pubblicato la delibera 923/2017/R/COM che individua e determina i criteri per la nuova struttura ed i relativi corrispettivi degli oneri di sistema elettrico dall'1 gennaio 2018. In tale delibera si specifica che la parte della A3 che finanzia le fonti rinnovabili (indicata nel decreto MiSE del 21 dicembre 2017 come A3*) viene chiamata A_{SOS}.